



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 25.2021

Seregno, 23 dicembre 2021

FATTURAZIONE ELETTRONICA – ANCORA NOVITA' PER IL 2022

Si ritorna nuovamente sulle significative novità in vigore dal 1 gennaio 2022 nel trattamento delle operazioni con controparti estere.

Fattura elettronica 2022, proroga al 1° luglio per l'addio all'esterometro (facoltativa)

Passo indietro da parte dell'Agenzia delle Entrate per le operazioni con l'estero. Nel corso dell'iter di conversione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 (l'art. 5, c. 14-ter, D.L. 146/2021), è stato prorogato l'esterometro e, conseguentemente, differito l'obbligo di fatturazione elettronica per gli scambi esteri.

Era stata la scorsa Manovra a disporre, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, l'abolizione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Anche per le fatture con l'estero veniva indicato quale canale di trasmissione il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

Si crea quindi un calendario di adempimenti semestrale:

- per le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, sarà necessario inviare:
 - l'esterometro del primo trimestre entro il 30 aprile (lunedì 2 maggio);
 - l'esterometro del secondo trimestre entro il 31 luglio (22 agosto, a causa della proroga feriale);
- per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022:
 - l'invio dei dati delle operazioni verso soggetti esteri è effettuato tramite il SdI entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione;
 - l'invio dei dati relativi alle operazioni ricevute è effettuato tramite il SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Nonostante la proroga concessa, si suggerisce l'attivazione a far tempo dal 1 gennaio 2022.

Operazione attive con l'estero

Il nuovo testo normativo rende obbligatoria la trasmissione della fattura elettronica tramite lo SDI per documentare le operazioni attive con controparti estere. Tale soluzione, che fino al 31.12.2021 rappresentava una facoltà alternativa rispetto alla compilazione della sezione "operazioni attive" dell'esterometro, dal 2022 sarà l'unica ammissibile.

Si ricorda che al fine della corretta acquisizione delle fatture attive da parte del Sistema di Interscambio, la fattura emessa al cliente estero dovrà essere predisposta avendo cura di compilare correttamente l'anagrafica del cliente estero, indicando tra gli altri lo stato estero ed impostando come codice destinatario quello specificamente previsto dall'Agenzia delle Entrate (7 volte X – XXXXXXX).

Si rammenta infine che dovrà essere valorizzato il solo campo della partita Iva, in quanto la presenza del codice fiscale comporterà la ricerca dello stesso in Anagrafe tributaria e, non essendo presente, lo scarto della fattura elettronica.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Operazione passive con l'estero

Le novità introdotte con la Legge di bilancio sono invece molto più pervasive nell'ambito degli acquisti, in quanto, a partire dal 1 gennaio 2022 (salvo esercizio delle proroga concessa al 30-06-2022) l'unico metodo accettato sarà quello di generare in formato XML la specifica autofattura/fattura integrata da trasmettere allo SDI. Di fatto, dunque, l'esterometro attualmente predisposto per la trasmissione dei dati relativi agli acquisti dall'estero verrà sostituito da questa nuova modalità.

Proprio per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'aggiornamento del tracciato record della fattura elettronica istituendo nuovi "codici documento" da utilizzare appositamente per la creazione e trasmissione della fattura elettronica integrata/autofattura in formato XML:

TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero: da utilizzarsi per gli acquisti di servizi intracomunitari ed extracomunitari;

TD18 – integrazione per acquisto intracomunitario di beni: da utilizzarsi per gli acquisti di beni intracomunitari;

TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/1972: da utilizzarsi per gli acquisti di beni extracomunitari.

Tempistiche per la trasmissione dell'autofattura/fattura integrata in XML e sanzioni

La norma di riferimento prevede che il documento integrato o l'autofattura in formato XML dell'acquisto estero dovrà essere trasmessa:

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera di acquisto, per gli acquisti intracomunitari;

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, per gli acquisti extracomunitari.

Le sanzioni per la mancata o tardiva trasmissione dell'autofattura/fattura integrata in XML ammontano ad Euro 2,00 per ogni documento, fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, riducibili alla metà se la trasmissione telematica avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza originaria.

Si invitano nuovamente le aziende assistite che aggiornano in proprio la contabilità a contattare le proprie software house fornitrici dell'applicativo aziendale per verificare tutte le impostazioni e i parametri tecnici necessari per generare correttamente e senza errori l'autofattura/fattura integrata da trasmettere allo SDI e assolvere correttamente il nuovo obbligo a partire dal 1 gennaio 2022.

Si suggerisce altresì:

l'attivazione di un sezionale separato per la registrazione delle fatture analogiche estere di acquisto;

l'attivazione di un sezionale separato per la registrazione delle autofatture/documenti integrati generati in formato XML.

Diversamente, per le aziende che affidano allo Studio l'aggiornamento della contabilità, le operazioni sopra descritte saranno curate direttamente dallo Studio, ferma restando la responsabilità dell'azienda per il reperimento e l'invio al proprio referente delle fatture di acquisto estere – in tempo utile – per consentire l'assolvimento del nuovo adempimento.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino